



Bellinzona
23 gennaio 2019

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sulla denuncia
presentata il 21 ottobre/17 novembre 2016 dal signor

[redacted]
(rappr.: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted])

contro l'operato della
[redacted]

viste le risultanze istruttorie, in particolare la risposta 1./24 gennaio
2017 della [redacted]

preso atto dello scritto 22 febbraio 2017 [redacted] [redacted]
[redacted] nonché della missiva 2 maggio 2017 della [redacted]
[redacted]

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO

che la [redacted] nell'ambito di una decisione relativa all'idoneità di collocamento (dec. n. 332756260 del 26 settembre 2016) ha constatato che il signor [redacted] risultava essere un lavoratore frontaliere il quale, in caso di disoccupazione, non poteva far valere il diritto all'indennità di disoccupazione nello Stato in cui ha lavorato, bensì lo doveva rivendicare nel suo Stato di residenza, nel caso specifico l'Italia;

che con comunicazione 26 settembre 2016 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, in applicazione dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), ha comunicato spontaneamente all'Ufficio della migrazione le informazioni relative alla mancata concessione delle indennità di disoccupazione;

che con opposizione 21 ottobre 2016 il signor [redacted] ha chiesto alla [redacted] di annullare la decisione 26 settembre 2016. Pedissequamente ai motivi inerenti l'applicazione della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), l'opponente si è altresì lamentato di una violazione del segreto d'ufficio dell'autorità di prime cure a seguito della comunicazione all'Ufficio della migrazione dell'esito degli accertamenti;

che il 6 gennaio 2016, la predetta Sezione ha trasmesso d'ufficio alla scrivente Commissione gli atti in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) per l'eventuale constatazione della violazione o meno del segreto d'ufficio;

che invitata a presentare le proprie osservazioni la [redacted] con risposta 1./24 gennaio 2017 ha rilevato che, in relazione al contestato avviso, inoltrato il 26 settembre 2016 all'Ufficio della migrazione non sussista alcuna violazione del segreto d'ufficio, considerato come il medesimo sia

avvenuto in ossequio alla Circolare comune UFM - SECO del 24 marzo 2014;

che con scritto 22 febbraio 2017 il denunciante ha chiesto un chiarimento relativo al carattere imperativo o potestativo della suddetta circolare. Con missiva 2 maggio 2017 la [REDACTED] ha espresso le sue considerazioni circa il carattere imperativo delle istruzioni contenute della circolare;

che, delle ulteriori allegazioni delle parti, si dirà nella misura del necessario all'evasione della denuncia nei considerandi qui appresso;

ritenuto,

IN DIRITTO

che, giusta l'art. 31a LPDP, è pacifica la competenza decisionale di questa Commissione. La denuncia può essere evasa senza che si debbano assumere ulteriori atti istruttori, poiché gli estremi della vertenza sono chiaramente definiti dalla documentazione sin qui raccolta (art. 25 LPAm);

che, in concreto, è innegabile che le informazioni comunicate dalla [REDACTED] riguardino dei dati personali del denunciante. Difatti, giusta l'art. 4 cpv. 1 LPDP sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.;

che è altrettanto palese che si tratti di elaborazione di dati personali; infatti l'art. 4 cpv. 3 LPDP fa rientrare in questo concetto anche la trasmissione a terzi dei medesimi;

che giusta l'art. 6 cpv. 1 LPDP i dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale. Inoltre, giusta l'art. 10 LPDP i dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici se: l'organo responsabile vi è autorizzato o obbligato dalla legge (lett. a), oppure i dati, nel caso specifico, sono

indispensabili all'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali, oppure (lett. b), oppure la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito (lett. c);

che, nella fattispecie concreta, occorre esaminare se il predetto disposto di legge sia stato rispettato, segnatamente se la [REDACTED] era o meno autorizzato a trasmettere i dati all'Ufficio della migrazione;

che, in ambito delle assicurazioni sociali, l'art. 32 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) prevede la comunicazione – su richiesta scritta e motivata nei singoli casi – alle assicurazioni sociali i dati necessari per: determinare, modificare o restituire prestazioni; prevenire versamenti indebiti; fissare e riscuotere i contributi; intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili. Per contro l'art. 33 LPGA dispone che le persone che partecipano all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi d'assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi;

che, in deroga al segreto previsto nella precedente norma e purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, l'art. 97a LADI permette agli organi incaricati di applicare, controllare o sorvegliare l'esecuzione della legge di comunicare i dati di una persona alle autorità competenti in materia di stranieri, conformemente all'articolo 97 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) concernenti la riscossione di indennità di disoccupazione (lett. e);

che in questo ambito il Consiglio federale ha altresì specificato nell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) che allo scopo di accertare il diritto al soggiorno, gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente (art. 82 cpv. 6 OASA) alle autorità cantonali della migrazione il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dei cittadini di Stati membri dell'UE o

dell'AELS; che s'iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera (lett. a); cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione (lett. b); per i quali non è riconosciuta l'idoneità al collocamento (lett. c); il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina (lett. d).

che, fondandosi su quest'ultima disposizione, nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione la Segreteria di stato dell'economia SECO, quale Ufficio di compensazione ed autorità di sorveglianza, ha la competenza di impartire delle istruzioni ai servizi cantonali, emettendo, come nel caso concreto, circolari e/o direttive;

che la Circolare comune UFM - SECO del 24 marzo 2014 – il cui carattere imperativo è chiaramente espresso e non lascia margine ai destinatari segnatamente ai servizi cantonali incaricati dell'esecuzione della LADI – costituisce, in relazione con l'art. 82 cpv. 6 OASA, una base legale sufficiente per la trasmissione di informazioni tra gli uffici competenti. Dette autorità vengono infatti informate che *"i dati devono essere comunicati spontaneamente (ai servizi cantonali di migrazione)"* e che sono *"tenute a comunicare senza indugio i dati delle persone interessate sin dal verificarsi di una delle condizioni non cumulative previste dal nuovo articolo 82 cpv. 6 OASA"*;

che, in esito al quadro legale suesposto, la scrivente Commissione non ritiene vi siano gli estremi per giudicare l'agire della [REDACTED] contrario alla LPDP in quanto la trasmissione di informazioni all'Ufficio della migrazione – limitati, oltre al numero AVS, al cognome, al nome, alla data di nascita, al sesso, allo stato civile, alla nazionalità e all'indirizzo (cfr. allegato 2 del ricorso) – è all'evidenza autorizzata dalle norme legali applicabili;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

pronuncia

1. La denuncia, ricevibile in ordine, è **respinta**.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
 - Alla [REDACTED]
 - al [REDACTED] per il tramite dell [REDACTED]
5. Comunicazione:
 - all'Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza, Residenza.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo